

Statuto di società a responsabilità limitata

1. Costituzione

È costituita la società a responsabilità limitata ARD-SYSTEM S.r.l.

2. Sede

La società ha sede in Fuorni (SA), via Monticelli, n 4.

La società potrà istituire, con deliberazione dell'assemblea, sedi secondarie, filiali ed agenzie, anche fuori dal territorio nazionale.

3. Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi a termini di legge a cura dell'assemblea dei soci.

4. Oggetto

La società ha per oggetto l'informatica e l'innovazione industriale attraverso la creazione di prodotti realizzati con l'utilizzo della piattaforma Arduino UNO e l'apposito Software denominato Ambiente IDE attualmente nella versione vigente ma utilizzabile anche con versione successive (Software e Hardware).

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate, in particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione ad Albi professionali, Collegi e Ordini e ogni attività finanziaria vietata dalla legge, per tempo vigente, in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.L 1 settembre 1993 n. 385. La società si inibisce l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

La società potrà compiere ogni operazione risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale.

5. Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 22000.

6. Quote

Il capitale sociale è diviso in 22 quote del valore di euro 1000 ciascuna

7. Modifiche del capitale

Il valore del capitale sociale può essere modificato, a norma di legge, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro 5 anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese, per un ammontare massimo pari a euro 220000.

8. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e si tiene presso la sede della società.

9. Assemblea ordinaria: convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari circostanze lo richiedano, entro sei mesi.

10. Assemblea ordinaria: competenze

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determina il loro compenso; delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci, nonché sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

11. Assemblea ordinaria: costituzione e validità delle deliberazioni

- a) Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o persona da lui delegata.*
- b) L'Assemblea delibera validamente con il voto di tanti soci che rappresentino più della maggioranza del capitale sociale. Nel caso di aumento del capitale è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi del capitale. Per la nomina delle cariche sociali è richiesta la maggioranza del 51% del capitale.*
- c) In seconda convocazione essa delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale presente, qualunque percentuale quest'ultimo rappresenti del capitale sociale.*

12. Assemblea straordinaria

- a) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, ed ogni qual volta il Consiglio d'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.*
- b) Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.*

13. Amministrazione

- a) L'Amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da quattro soci nominati dall'Assemblea;*
- b) Gli amministratori durano in carica due anni e sono rieleggibili per un altro mandato. Essi sono revocabili in qualunque momento su delibera dell'Assemblea, salvo il diritto al risarcimento dei danni per revoca senza giusta causa;*
- c) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci;*
- d) Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o dai soci eletti in consiglio;*

- e) *Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti;*
- f) *Al Consiglio di Amministrazione è affidato il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari al perseguimento dell'oggetto sociale, tranne quelle espressamente riservate dalla legge all'Assemblea dei soci.*
- g) *Il Consiglio non può delegare attribuzioni di propria competenza, tranne quelle richiamate dall'art. 2381 cod. civ., a un comitato esecutivo ovvero ad uno o più consiglieri delegati;*
- h) *Il compenso degli amministratori è determinato dall'Assemblea dei soci;*

14. Rappresentanza della Società

La rappresentanza della società è affidata al Presidente del Consiglio di amministrazione o al Amministratore Delegato.

15. Controllo dell'amministrazione

Ogni socio ha diritto di consultare i libri sociali e di avere dagli amministratori informazioni sullo svolgimento degli affari sociali. Tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno di ritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

16. Collegio sindacale

- a) *Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.*
- b) *I sindaci, successivamente alla cessazione di quelli nominati con l'atto costitutivo, sono nominati dall'Assemblea dei soci, e sono rieleggibili;*
- c) *Il compenso dovuto ai sindaci è determinato dall'Assemblea dei Soci;*
- d) *Le competenze del Collegio Sindacale sono quelle previste dalla legge.*

17. Bilancio

- a) *L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.*
- b) *La compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione, secondo le indicazioni di legge, sono compito del Consiglio di Amministrazione.*
- c) *L'Assemblea che deve provvedere all'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari circostanze lo richiedano, entro sei mesi.*

18. Utili

Dopo l'approvazione del bilancio, gli utili sono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote.

19. Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2448 c.c.

La nomina dei liquidatori, nonché i loro poteri e i relativi compensi sono determinati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria .

20. Rimando

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.